

ALLEGATO A

INQUADRAMENTO NORMATIVO SULLA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1.1 Tutela delle fotografie

Per quanto riguarda la tutela delle fotografie, la **normativa di riferimento nell'ambito dell'ordinamento italiano è la L. 633/1941 (di seguito, la "L. Autore")**, che è stata di volta in volta aggiornata dal legislatore per essere resa conforme alla normativa UE (nello specifico, di recente, alla Direttiva 2019/790, recepita con dlgs 177/2021, e alla Direttiva 2019/789, recepita con dlgs 181/2021).

In breve, la L. Autore, con riferimento alle fotografie, prevede un duplice livello di tutela, sintetizzabile come di seguito specificato:

- **livello di tutela più elevato**, tramite il diritto d'autore, per le **opere fotografiche dotate di carattere creativo** (cfr. art. 2 L. Autore);
- **livello di tutela meno elevato**, tramite il **diritto connesso** di cui agli artt. 87 ss. L. Autore, per le **fotografie semplici**, ovvero prive di carattere creativo;
- **nessuna tutela** per *"le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili"* (cfr. art. 87, comma 2, L. Autore).

In particolare, l'art. 2 della L. Autore stabilisce che sono **tutelate con il diritto d'autore** *"le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II"*.

In caso di opera fotografica, quindi, l'autore o gli autori della stessa saranno titolari *ab origine*, per effetto della sola creazione dell'opera (cfr. artt. 6 e 10 L. Autore), **dei diritti morali (di cui agli artt. 20 ss. L. Autore¹) sulla fotografia e di tutti i diritti di utilizzazione economica sulla stessa (di cui agli artt. 12 ss. L. Autore²)**, salva la possibilità di disporre di questi ultimi, trasferendoli o concedendone l'esercizio a terzi.

Occorre infine rilevare che, nell'ambito della tutela tramite diritto d'autore dell'opera fotografica, i **diritti di utilizzazione economica** su detta opera **dureranno tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte** (cfr. art. 32 *bis* L. Autore).

Gli artt. 87 ss. L. Autore (facenti parte del capo V del titolo II della richiamata legge), invece, tutelano tramite il **diritto connesso** (vale a dire mediante un diritto avente contenuto simile ma meno ampio del diritto d'autore) le **fotografie semplici**, ovvero prive di carattere creativo. In particolare, l'art. 87, comma 1, L. Autore stabilisce che *"Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa³ e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche"*.

In caso di fotografia semplice, i **diritti esclusivi di "riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia"** spetteranno rispettivamente al **fotografo** (cfr. art. 88, comma 1, L. Autore) o al **datore di lavoro**, *"se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto"* (cfr. art. 88, comma 2, L. Autore) o al **committente**, salvo patto contrario, *"quando*

¹ I diritti morali espressamente riconosciuti dalla L. Autore sono i seguenti: il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20); il diritto *"di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"* (art. 20); il diritto di ritirare l'opera dal commercio, qualora ricorrano *"gravi ragioni morali"* (art. 142).

² I diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla L. Autore sono, ad esempio, i seguenti: il diritto di prima pubblicazione dell'opera (art. 12); il diritto di riproduzione dell'opera (art. 13); il diritto di distribuire l'opera (art. 17); il diritto di comunicazione ad un pubblico distante (art. 15).

³ Si tenga comunque conto dell'art. 14 della direttiva (UE) 2019/790, recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (in vigore dal 12 dicembre 2021). Tale ultimo provvedimento ha introdotto nella L. Autore l'art. 32-*quater* secondo cui *"Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento, a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo” (cfr. art. 88, comma 3, L. Autore).

Si noti, comunque, che, **affinché i diritti esclusivi** di cui agli artt. 87 ss. L. Autore **siano opponibili ai terzi**, è necessario che, come previsto dall’art. 90 L. Autore, le fotografie riportino le seguenti indicazioni:

- 1) *il nome del fotografo, o [...] della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;*
- 2) *la data dell’anno di produzione della fotografia;*
- 3) *il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.*

Qualora le fotografie non riportino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva: in altre parole, i diritti esclusivi sorgeranno comunque in capo al fotografo o ai soggetti di cui all’art. 88 L. Autore per effetto della realizzazione della fotografia, ma essi non saranno opponibili ai terzi e non saranno quindi dovuti i compensi previsti in determinati casi dalla legge⁴, *“a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”* (cfr. art. 90, ultimo comma, L. Autore).

Occorre infine rilevare che, nell’ambito della tutela tramite diritto connesso, il **diritto esclusivo sulle fotografie semplici dura vent’anni dalla data di produzione della fotografia** (cfr. art. 92 L. Autore).

Infine, l’art. 87 L. Autore prevede, al comma 2, che **“Non sono comprese [nella tutela tramite diritto connesso, ndr] le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”**.

1.2 Tutela del ritratto

L’ordinamento italiano appresta inoltre una tutela specifica a determinati tipi di **fotografie**: a quelle, cioè, **in cui appaiono riconoscibili le sembianze di una persona determinata, i c.d. “ritratti”**.

In questi casi, infatti, **viene tutelato anche il diritto all’immagine della persona ritratta**: occorrerà quindi prestare attenzione non solo alla posizione e ai diritti dell’autore dell’opera e/o dei suoi aventi causa, ma anche ai diritti riconosciuti alla persona raffigurata nell’opera, al fine di non generare una lesione degli stessi.

In particolare, l’art. 96 L. Autore, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del Codice Civile, stabilisce che **“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”**⁵.

Il **consenso della persona ritratta non è necessario** solo nelle ipotesi di libera utilizzazione dell’immagine espressamente previste dalla L. Autore, ovvero **quando** *“la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”* (cfr. art. 97, comma 1, L. Autore). Il comma 2 dell’art. 97 L. Autore precisa, comunque, che *“Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”*.

Si segnala, infine, che l’immagine di una persona fisica è un dato personale ai sensi della normativa privacy (cfr. Reg. UE 2016/679 - “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. – “Codice Privacy”), pertanto, la diffusione, la pubblicazione e, più in generale, ogni trattamento di foto riproducenti l’immagine di una determinata persona fisica dovranno essere poste in essere nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, salva l’acquisizione di eventuali consensi ai sensi della sopracitata normativa, risulterà necessario

⁴ Cfr., ad esempio, artt. 88, comma 3 e art. 91 L. Autore.

⁵ In caso di morte della persona ritratta, l’art. 96 L. Autore rinvia all’art. 93 L. Autore, che stabilisce che *“dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto”*.

fornire all'interessato l'*informativa sul trattamento dei dati personali* operato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

1.3 Le libere utilizzazioni

Tutto ciò premesso, sembra opportuno segnalare che la L. Autore prevede delle ipotesi di c.d. “libere utilizzazioni”, in virtù delle quali, in presenza delle condizioni descritte dalle singole norme, è consentita l'utilizzazione libera o dietro equo compenso dell'opera tutelata tramite diritto d'autore o tramite diritto connesso⁶, senza che sia quindi necessario richiedere il permesso di utilizzo dell'opera al fotografo o, più in generale, ai titolari dei diritti di utilizzazione economica sulla stessa. Si precisa, comunque, che la deroga all'esclusiva ha ad oggetto solo i diritti di utilizzazione economica: le libere utilizzazioni dovranno quindi comunque rispettare i diritti morali dell'autore dell'opera (se presente, quindi, occorrerà riportare, ad esempio, il nome dell'autore). Inoltre, dette libere utilizzazioni sono in ogni caso considerate, sia in dottrina sia in giurisprudenza⁷, norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione.

Con riferimento al caso che qui interessa, cioè quello dell'utilizzo e della pubblicazione di fotografie su siti Internet, potrebbero ad esempio venire in rilievo

- l'ipotesi di cui all'art. 70 L. Autore, che, al comma 1-bis, stabilisce che “è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”;
- l'ipotesi di cui all'art. 91, comma 3, L. Autore, che, per le fotografie semplici, stabilisce che “La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”;
- l'ipotesi di cui all'art. 98 L. Autore, che, con riferimento ai ritratti, stabilisce che “salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo”.

⁶ Cfr. art. 71 *decies* L. Autore (introdotto dal Dlgs. 68/2003, per dare attuazione alla Direttiva CE 2001/29), in forza del quale “le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis”. In breve, quindi, le ipotesi di libera utilizzazione previste con riferimento alle opere aventi carattere creativo (cfr. artt. 65 – 71 *quinquies*), e tutelate, quindi, tramite il diritto d'autore, trovano applicazione anche in caso di creazioni tutelate tramite diritto connesso (come, ad esempio, nell'ipotesi di fotografie semplici).

⁷ Cfr. A.a.V.v., DIRITTO INDUSTRIALE - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA, Torino, 2016, 657.